

Informazioni societarie

FISHTEL SPA - IN LIQUIDAZIONE

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: ANCONA (AN) VIA CARDUCCI 8 cap 60121

Indirizzo PEC: A.ABBONDANZIERI@ODCECANCONAPEC.IT

Codice fiscale: 01594050427

Numero REA: AN - 153701

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
Estremi di costituzione	3
Sistema di amministrazione e controllo	3
Oggetto sociale	3
Poteri	4
Altri riferimenti statutari	5
Allegati	6
Statuto	6

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01594050427
del Registro delle Imprese di ANCONA
Precedente numero di iscrizione: AN-1999-31629
Data iscrizione: 24/12/1999

Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 24/12/1999

Informazioni costitutive Data atto di costituzione: 25/11/1999

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società Data termine: 31/12/2050
Scadenza esercizi Scadenza degli esercizi al 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

Oggetto sociale

Oggetto sociale

- LO STUDIO, LA PROGETTAZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UNITA' PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI ITTICI ED AGROALIMENTARI;
- LA GESTIONE DELLE UNITA' DA REALIZZARE O GIA' IN ESSERE, MEDIANTE L'IMPIEGO DI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI A SUPPORTO DELL'INTERO CICLO DI APPROVVIGIONAMENTO DISTRIBUTIVO DEI SETTORI DI PROPRIO INTERESSE, NONCHE' LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE HARDWARE E SOFTWARE;
- LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI SERVIZI INFORMATIVI ED INFORMATICI PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI ITTICI ED AGROALIMENTARI IN GENERE, PRIVILEGIANDO LE RISORSE CHE SARANNO MESSE A DISPOSIZIONE DELLA SOCIET DA PARTE DEI SOCI;
- LA CONCESSIONE IN LICENZA D'USO DEI SOFTWARE DI PROPRIETA';
- LA ELABORAZIONE DI NORME DISCIPLINARI SULLA QUALITA' DEI PRODOTTI CHE VENGONO TRATTATI NELLE SINGOLE UNITA' INTERESSATE;
- LA CONSULENZA E L'ASSISTENZA ECONOMICO/FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, INFORMATICA, COMMERCIALE, SOCIETARIA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE SINGOLE UNITA' NONCHE' AD AZIONI DI MARKETING PER LO SVILUPPO DELLA VENDITA DEI PRODOTTI;
- LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELLE SINGOLE UNITA';
- LO STUDIO, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DEL COMMERCIO ED ALLA QUALIFICAZIONE DEI PRODOTTI ITTICI ED AGROALIMENTARI, PROVVEDENDO DIRETTAMENTE ANCHE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI REPERIBILI E/O DA OFFRIRE SUL LIBERO MERCATO;
- PROMUOVERE LA RICERCA DI PROGETTI INNOVATIVI IN CAMPO INFORMATICO APPLICABILI AL COMMERCIO ELETTRONICO E NON, ANCHE CON IL SOSTEGNO DI FINANZIAMENTI PUBBLICI;
- L'ACQUISTO COME FORMA DI STABILE INVESTIMENTO E SENZA LA POSSIBILITA' DI PROCEDERE AD UN SUCCESSIVO COLLOCAMENTO TRA IL PUBBLICO, DI AZIONI E QUOTE IVI INCLUSE PARTECIPAZIONI E INTERESSENZE, RELATIVE A SOCIETA' OPERANTI NEI SETTORI INDUSTRIALE E COMMERCIALE ED IN SOCIETA' DI OGNI ALTRO GENERE E TIPO COSTITUITE, O COSTITUENDE IN ITALIA ED ALL'ESTERO;
- L'ACQUISTO, COME FORMA DI STABILE INVESTIMENTO E SENZA LA POSSIBILITA' DI PROCEDERE AD UN SUCCESSIVO COLLOCAMENTO TRA IL PUBBLICO, LA VENDITA, LA GESTIONE DI TITOLI EMESSI DALLO STATO E DALLE SUE AMMINISTRAZIONI, DI OBBLIGAZIONI (E DI AZIONI)EMESSE DA SOCIETA' QUOTATE E NON, NONCHE' DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO E DI OGNI ALTRO GENERE DI TITOLI SIMILARI;
- L'ASSISTENZA E IL COORDINAMENTO IN RELAZIONE AD ATTIVITA' POSTE IN ESSERE DALLE ALTRE SOCIETA' CONTROLLATE E/O COLLEGATE, IVI INCLUSE LE ATTIVITA' NECESSARIE A REPERIRE FONDI DA UTILIZZARE PER ESIGENZE DI FINANZIAMENTO E/O

INVESTIMENTO.

LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI E DI PRESTAZIONI DI GARANZIE, AVALLI, FIDEJUSSIONI, ISCRIZIONI DI PRIVILEGI O IPOTECHE PER OBBLIGAZIONI DI TERZI, RITENUTE UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE.

RELATIVAMENTE ALLE OPERAZIONI FINANZIARIE E DI PRESTAZIONI DI GARANZIE, QUESTE NON DOVRANNO ESSERE RIVOLTE AL PUBBLICO, NON AVRANNO CARATTERE DI PREVALENZA E, COMUNQUE, SARANNO ESCLUSE LE ATTIVITA' RISERVATE AI SENSI DEL D.LGS N. 58/L998 E DEGLI ARTT.106 E 113 T.U.L.B. E DALLE LEGGI N. 1966/1939, N. 1/1991 E N. 197 /1991 E DAL D.LGS N. 385/1993.

- LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA' IN ITALIA E ALL'ESTERO.

Poteri

Poteri da statuto

LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA 7 (SETTE) MEMBRI.

LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTA ALL'ASSEMBLEA.

ESSI DURANO IN CARICA TRE ESERCIZI, CON SCADENZA IN COINCIDENZA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO DELLA LORO CARICA, E SONO RIELEGGIBILI.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E HA LA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITERRA' OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE E IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' NOMINARE UNO O PIU' DIRETTORI TECNICI. ESSO HA PURE FACOLTA' DI NOMINARE PROCURATORI SPECIALI, ANCHE ALLE LITI; DI DESIGNARE ARBITRI RITUALI OD IRRITUALI ED AMICHEVOLI COMPOSITORI.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA LA FACOLTA' DI AVANZARE A QUALSIASI ISTITUTO DI CREDITO OGNI TIPO DI RICHIESTA DI CONCESSIONE DI FIDO SOTTO QUALSIASI FORMA; DI SOTTOSCRIVERE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE E DI FIRMARE EVENTUALI CAMBIALI DA RILASCIARE A GARANZIA DEGLI AFFIDAMENTI OTTENUTI A NOME DELLA SOCIETA'.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NON POTRA' SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA ASSUMERE DECISIONI IN MERITO AD OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE, AL RILASCIO DI GARANZIE DI QUALSIASI TIPO, ALLA STIPULA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE ULTRANOVENNALE, AD AUMENTI DI CAPITALE DI SOCIETA' CONTROLLATE O FUSIONI O SCISSIONI RELATIVE A SOCIETA' CONTROLLATE. E' AMMESSA LA POSSIBILITA' CHE LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI TENGANO PER VIDEOCONFERENZA O PER TELECONFERENZA, A CONDIZIONE CHE TUTTI I PARTECIPANTI POSSANO ESSERE IDENTIFICATI E SIA LORO CONSENTITO DI SEGUIRE LA DISCUSSIONE E O DI INTERVENIRE IN TEMPO REALE ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI AFFRONTATI. VERIFICANDOSI TALI PRESUPPOSTI, LA RIUNIONE SARA' CONSIDERATA TENUTA NEL LUOGO IN CUI DEVONO SIMULTANEAMENTE TROVARSI IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE E IL SEGRETARIO COSI' DA POTER REDIGERE E SOTTOSCRIVERE IL RELATIVO VERBALE. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' ATTRIBUITA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' CON FIRMA LIBERA.

EGLI INOLTRE RAPPRESENTA LA SOCIETA' IN GIUDIZIO CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI, PROCEDURE ED ISTANZE GIUDIZIARIE OD AMMINISTRATIVE, PER OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE ED ANCHE PER GIUDIZIO DI REVOCAZIONE E DI CASSAZIONE.

IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE TUTTE LE SUE MANSIONI SONO SVOLTE DAL VICE PRESIDENTE.

AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE SPETTA IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER RAGIONI DEL LORO UFFICIO; L'ASSEMBLEA DEI SOCI PUO' INOLTRE STABILIRE DI CORRISPONDERE AGLI STESSI UNA INDENNITA' ANNUALE O MENSILE, O GETTONI DI PRESENZA QUALE COMPENSO PER LE PRESTAZIONI DATE ALLA SOCIETA', NONCHE' ASSEGNARE LORO INDENNITA' DI FINE MANDATO.

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

SUGLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO VIENE DEDOTTO IL CINQUE PER CENTO (5%) DA ASSEGNARE ALLA RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTA NON ABBA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE.

L'AMMONTARE DELL'UTILE RESIDUO VIENE ASSEGNATO AI SOCI IN PROPORZIONE ALLE AZIONI POSSEDUTE, SALVA DIVERSA DESTINAZIONE DELIBERATA DALL'ASSEMBLEA.

IL PAGAMENTO DEI DIVIDENDI VERRA' EFFETTUATO NEL TERMINE CHE SARA' FISSATO DALL'ASSEMBLEA PRESSO LA SEDE SOCIALE O PRESSO QUEGLI ISTITUTI DI CREDITO CHE SARANNO DETERMINATI DALL'ASSEMBLEA MEDESIMA.

I DIVIDENDI NON RISCOSSI NEL TERMINE DI CINQUE ANNI SONO PRESCRITTI A FAVORE DELLA SOCIETA' ED ASSEGNATI A RISERVA.

Altri riferimenti statutari

Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

STATUTO SOCIALE ADEGUATO AI SENSI DEL D. LGS. N. 6/2003

Allegati

Statuto

Sommario Parte 1 - Protocollo del 27-10-2004 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 27-10-2004

sociale nei modi e termini di legge;

- che è presente l'organo amministrativo in persona di se medesimo, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei Consiglieri Bigoni Federico, Solidoro Franco, Mazzoni Guido, Del Bene Marco, Carella Siria

- che è presente il Collegio Sindacale al completo in persona del Presidente dott. Galasso Vincenzo e dei sindaci effettivi dott. Visconti Agostino e dott. Tasseti Nicola

dichiara la presente assemblea validamente costituita e quindi atta e valida a discutere e deliberare sul sopraddetto ordine del giorno nessuno opponendosi.

Apertasi la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea come occorra addivenire alla modifica dello statuto sociale per adeguarlo alla nuova normativa di cui alla riforma organica della disciplina delle società di capitali in vigore dal 1° gennaio 2004 e propone all'assemblea di approvare la nuova disciplina circa la regolamentazione sociale ed il funzionamento della società come viene dallo stesso illustrata, rimanendo invariati denominazione e sede sociale, durata, capitale sociale e precisandosi in parte l'oggetto sociale.

L'assemblea, aderendo alla proposta del Presidente e preso atto che il Collegio Sindacale nulla oppone, con il voto espresso e palese di ciascun socio unanimemente delibera, come il Presidente attesta, di approvare la nuova disciplina sociale come sopra illustrata dallo stesso Presidente e come riportata dall'insieme delle seguenti norme riunite in nome di statuto:

STATUTO DELLA SOCIETA'

"FISHTEL S.P.A."

Art. 1

E' costituita una società per azioni denominata "FISHTEL S.p.A."

Art. 2

La società ha per oggetto:

- lo studio, la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione di unità per la commercializzazione di prodotti ittici ed agroalimentari;
- la gestione delle unità da realizzare o già in essere, mediante l'impiego di servizi informatici e telematici a supporto dell'intero ciclo di approvvigionamento distributivo dei settori di proprio interesse, nonché la fornitura di apparecchiature hardware e software;
- la commercializzazione dei servizi informativi ed informatici per il funzionamento dei mercati ittici ed agroalimentari in genere, privilegiando le risorse che saranno messe a disposizione della società da parte dei soci;
- la concessione in licenza d'uso dei software di proprietà;
- la elaborazione di norme disciplinari sulla qualità dei prodotti che vengono trattati nelle singole unità interessate;
- la consulenza e l'assistenza economico/finanziaria, amministrativa, informatica, commerciale, societaria finalizzata alla realizzazione e gestione delle singole unità nonché ad azioni di marketing per lo sviluppo della vendita dei prodotti;
- la formazione e l'addestramento del personale necessario al funzionamento delle singole unità;
- Lo studio, la realizzazione e la gestione di attività finalizzate allo sviluppo del commercio ed alla

Parte 1 - Protocollo del 27-10-2004 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 27-10-2004

qualificazione dei prodotti ittici ed agroalimentari, provvedendo direttamente anche alla commercializzazione dei prodotti reperibili e/o da offrire sul libero mercato;

- promuovere la ricerca di progetti innovativi in campo informatico applicabili al commercio elettronico e non, anche con il sostegno di finanziamenti pubblici;

- l'acquisto come forma di stabile investimento e senza la possibilità di procedere ad un successivo collocamento tra il pubblico, di azioni e quote ivi incluse partecipazioni e interessenze, relative a società operanti nei settori industriale e commerciale ed in società di ogni altro genere e tipo costituite, o costituite in Italia ed all'estero;

- l'acquisto, come forma di stabile investimento e senza la possibilità di procedere ad un successivo collocamento tra il pubblico, la vendita, la gestione di titoli emessi dallo stato e dalle sue amministrazioni, di obbligazioni (e di azioni) emesse da società quotate e non, nonché di quote di fondi comuni di investimento e di ogni altro genere di titoli similari;

- l'assistenza e il coordinamento in relazione ad attività poste in essere dalle altre società controllate e/o collegate, ivi incluse le attività necessarie a reperire fondi da utilizzare per esigenze di finanziamento e/o investimento.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari e di prestazioni di garanzie, avalli, fidejussioni, iscrizioni di privilegi o ipoteche per obbligazioni di terzi, ritenute utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Relativamente alle operazioni finanziarie e di prestazioni di garanzie, queste non dovranno essere rivolte al pubblico, non avranno carattere di prevalenza e, comunque, saranno escluse le attività riservate ai sensi del D.Lgs n. 58/1998 e degli artt.106 e 113 T.U.L.B. e dalle leggi n. 1966/1939, n. 1/1991 e n. 197/1991 e dal D.Lgs n. 385/1993.

- La società potrà svolgere la propria attività in Italia e all'estero.

Art. 3

La società ha sede legale in Ancona, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. cod. civ.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese.

La decisione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea ordinaria dei soci. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire o sopprimere, in Italia o all'estero, uffici, succursali o agenzie.

Art. 4

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società si intende eletto a tutti gli effetti nel luogo indicato e risultante dal libro soci.

Art. 5

La società avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea dei soci.

CAPITALE SOCIALE

Art. 6

Il capitale sociale è di Euro 144.300,00 (centoquarantaquattromilatrecento) ed è diviso in n. 144.300,00 (centoquarantaquattromilatrecento virgola zero zero) azioni da Euro 1 (uno) cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle azioni preesistenti.

Art. 7

Le azioni sono nominative, esse sono liberamente trasferibili.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 8

Nel caso di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno il diritto di opzione nella sottoscrizione di nuove azioni, in proporzione al possesso azionario risultante dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della esecuzione dell'aumento del capitale sociale.

Art. 9

La società può emettere obbligazioni anche convertibili in azioni, al portatore o nominative con l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento ed estinzione.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere ai soci di effettuare finanziamenti in favore della società.

Gli eventuali finanziamenti, salvo patto contrario, saranno infruttiferi di interessi e ciò anche per gli effetti di cui agli articoli 43 e 95 T.U. 917/86 Imposte dirette.

La restituzione delle somme date in finanziamento potrà avvenire in qualunque momento, nel rispetto delle norme di legge in materia, anche senza preventiva delibera di assemblea dei soci.

ASSEMBLEE

Art. 11

L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

La convocazione dell'assemblea dovrà essere fatta altresì senza ritardo quando è inoltrata richiesta da parte dei soci ai sensi di legge.

Art. 12

Le convocazioni delle assemblee sono fatte con pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta ufficiale della Repubblica o nel quotidiano "Il Corriere Adriatico" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, o, in alternativa, mediante avviso comunicato ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su

qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipino la maggioranza dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed i particolare a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove dovranno essere simultaneamente presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 13

Possono intervenire all'assemblea ed esercitare il diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci ed abbiano depositato almeno cinque giorni prima dalla data fissata per la riunione dell'assemblea le azioni presso la Società.

Art. 14

Il socio può farsi rappresentare all'assemblea mediante delega scritta, da altro socio o da persona non socia, sempre che il rappresentante non sia né amministratore né sindaco né dipendente della società.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea dei soci.

Art. 15

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza dal vice presidente, o in mancanza, da persona che sarà scelta tra i presenti all'assemblea.

Il presidente, consenziente l'assemblea, nomina un segretario tra i presenti.

Nei casi di legge ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario vengono svolte da un notaio.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci loro eventuali dichiarazioni.

Art. 16

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Le deliberazioni sono validamente prese a maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita e

delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno il 71% (settantuno per cento) del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE

Art. 17

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 7 (sette) membri.

La nomina degli amministratori e del Presidente del Consiglio di amministrazione spetta all'Assemblea.

Essi durano in carica tre esercizi, con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina il vice presidente ed un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei propri membri.

Il Consiglio potrà nominare un amministratore delegato o/e attribuire deleghe ad uno o più dei suoi membri, anche congiuntamente, determinando i limiti della delega ai sensi dell'art. 2381 c.c.

Art. 18

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno o più direttori tecnici.

Esso ha pure facoltà di nominare procuratori speciali, anche alle liti; di designare arbitri rituali ed irrituali ed amichevoli compositori.

L'organo amministrativo ha la facoltà di avanzare a qualsiasi istituto di credito ogni tipo di richiesta di concessione di fido sotto qualsiasi forma; di sottoscrivere la relativa documentazione e di firmare eventuali cambiali da rilasciare a garanzia degli affidamenti ottenuti a nome della società.

Il Consiglio di Amministrazione non potrà senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea assumere decisioni in merito ad operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, al rilascio di garanzie di qualsiasi tipo, alla stipula di contratti di locazione immobiliare ultranovennale, ad aumenti di capitale di società controllate o fusioni o scissioni relative a società controllate.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e o di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, la riunione sarà considerata tenuta nel luogo in cui devono simultaneamente trovarsi il presidente della riunione e il segretario così da poter redigere e sottoscrivere il relativo verbale.

Art. 19

Al presidente del consiglio di amministrazione è attribuita la rappresentanza della società con firma libera.

Egli inoltre rappresenta la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni, procedure ed istanze giudiziarie od amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizio di revocazione e di cassazione.

In caso di assenza o impedimento del presidente tutte le sue mansioni sono svolte dal vice presidente.

Ai consiglieri di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; l'assemblea dei soci può inoltre stabilire di corrispondere agli stessi una indennità annuale o mensile, o gettoni di presenza quale compenso per le prestazioni date alla società, nonché assegnare loro indennità di fine mandato.

Art. 20

Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in altra località designata nell'avviso di convocazione per invito del presidente o di chi ne fa le veci.

La convocazione viene effettuata mediante avviso ai consiglieri, nonché ai sindaci effettivi, inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza il presidente del consiglio di amministrazione potrà convocare il consiglio stesso con comunicazione telegrafica o via fax da inviarsi almeno un giorno prima dell'adunanza. Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito e delibera validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi membri in carica.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede il consiglio stesso.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

Le copie e gli estratti del verbale fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 21

Il collegio sindacale sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i revisori contabili con compiti e le funzioni previste dalla legge. Il collegio sindacale provvederà in aggiunta alle sue competenze al controllo contabile, salvo i casi in cui la legge preveda che il controllo contabile debba essere obbligatoriamente esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

BILANCIO E UTILI

Art. 22

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23

Gli amministratori provvedono entro i termini stabiliti e con l'osservanza delle disposizioni contenute nel codice civile alla compilazione del bilancio, da sottoporsi alla discussione, ed all'approvazione dell'assemblea.

Art. 24

Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il cinque per cento (5%) da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

L'ammontare dell'utile residuo viene assegnato ai soci in proporzione alle azioni possedute, salva diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato dall'assemblea presso la sede sociale o presso quegli istituti di credito che saranno determinati dall'assemblea medesima.

I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni sono prescritti a favore della società ed assegnati a

riserva.

SCIoglimento

Art.25

Nei casi di scioglimento della società per qualsiasi causa, l'assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli emolumenti.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 26

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e i soci, ovvero tra i soci o tra gli eredi del socio defunto e gli altri soci e/o la società, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e/o impugnazioni di delibere assembleari e di decisioni dei soci, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati dal Comitato tecnico della Camera Arbitrale "Leone Levi" della Camera di Commercio di Ancona in conformità del suo Regolamento generale.

Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secondo il Regolamento di procedura della predetta Camera arbitrale di tempo in tempo vigente, che i soggetti interessati dichiarano di conoscere ed accettare, e il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile (art.816 e ss.) e delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5; la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825, commi 2 e 3 c.p.c.

NORME DI RINVIO E FORO COMPETENTE

Art. 27

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Art. 28

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

* * *

Il Presidente viene delegato ad apportare al presente verbale tutte quelle aggiunte, modifiche o soppressioni che fossero richieste dalla competente autorità in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese.

Non essendovi altro da deliberare e poichè nessuno più domanda la parola, l'assemblea in sede straordinaria viene sciolta alle ore diciassette

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto parte da persona di mia fiducia a macchina come per legge e parte di mia mano e da me letto al comparente il quale su mia domanda lo ha approvato, dichiarandolo in tutto conforme a verità.

Occupi diciannove pagine e parte della ventesima di cinque fogli.

F.TO LUIGI MICCI

F.TO CORRADO SABATUCCI Notaio

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA
CAMERA DI COMMERCIO DI , ANCONA
AUTORIZZATA CON PROV. 2/9805